



PAN – EPPAA ONLUS

Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente

Sede Legale: via Balteri, 2 – 38068 Rovereto (TN)

www.protezioneanimali.tn.it

info@protezioneanimali.tn.it

Tel/Fax: 0464/423710

Partita .I.V.A. e Cod.Fiscale 01142600228

Osservazioni al disegno di legge portante modifiche alla L.P. 24/1991

Art. 1

1. La relazione al d.d.l. dichiara di porsi l'obiettivo di "aggiornare" l'impianto sanzionatorio disciplinato dalla normativa in epigrafe.

Invero, trattasi di aggiornamento, quanto meno sul versante pecuniario, più dichiarativo che effettivo. E' sufficiente osservare che la perdita di valore della moneta misurata tra l'anno 1991 (epoca di approvazione della norma) e quello corrente è fatta pari al 88,04%. Questa dovrebbe essere la misura dell'aumento per lasciare inalterata nel tempo l'entità della sanzione correlata all'illecito amministrativo. Di fatto, la lievitazione della pena è di "circa il venti per cento", donde una riduzione della stessa di 66,04 punti.

Si appalesa incomprensibile ed inaccettabile la mancata previsione della recidiva, e correlato inasprimento della sospensione del permesso annuale e d'ospite per tutte le violazioni venatorie previste dall'art. 49 della L.P. 24.

Onestà intellettuale impone di riconoscere apprezzabile il tentativo, quantomeno per le sanzioni disciplinari, di approntare un quadro sanzionatorio a schema fisso capace di rimuovere quanto sembra avvenuto in passato e cioè l'applicazione "domestica" della pena diversa a seconda delle persone coinvolte.

2. Al fine di evitare interpretazioni difficoltose e/o errate, sarebbe opportuno precisare, in armonia a quanto previsto dall'art. 8 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689, che la recidiva si verifica in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi dalla commissione dell'illecito precedente.

3. L'articolato sanzionatorio confligge con il dettato dell'art. 16 della L. 689/1981 in quanto non consente al trasgressore di accedere all'oblazione optando per il pagamento della terza parte del massimo della sanzione o del doppio del minimo edittale, se più favorevole. Invece l'articolato sanzionatorio proposto conduce alla totale equiparazione tra l'una e l'altra possibilità. Es: Sanzione lett. a), e così di seguito: $124 \times 2 = 248$; $744 : 3 = 248$. Invece, ove si aumenti il massimo o si diminuisca il minimo, si rende possibile la diversa possibilità opzionale, secondo la ratio legis.

4. Non si comprende a quale "comma 2 bis" faccia rinvio il comma 5 dell'art. 1.

5. Quanto previsto dal comma 8 dell'art. 1, andrebbe anche applicato alle violazioni della stessa natura commesse in caso di utilizzo di permesso d'ospite giornaliero; altrimenti, i portatori di questo titolo di legittimazione, responsabili delle violazioni elencate sub art. 1, rimarrebbero esclusi dalle sanzioni disciplinari, invece previste per i soli titolari di permesso annuale o del permesso d'ospite annuale.


Art. 2

Apprezzabile l'abrogazione della commissione disciplinare che ho sempre qualificato quale commissione di...conciliazione, atteso che frequentemente sono state irrogate incomprensibilmente (per altro verso del tutto comprensibile...) sanzioni di diversa entità per la stessa tipologia di violazione. L'attribuzione del potere di irrogazione della sanzione al dirigente del dipartimento competente in materia di foreste trova la mia condivisione a condizione, peraltro, che lo stesso non si trovi in condizioni d'incompatibilità, riscontrabili qualora sia titolare di permesso annuale di caccia. In tal caso, deve provvedere alla bisogna, suo sostituto nei cui confronti detta incompatibilità non sussista.

Art. 3

Nessuna osservazione.

Il Presidente : Adriano Pellegrini



Trento, 14 marzo 2019



PAN – EPPAA ONLUS

Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente

Sede Legale: via Balteri, 2 – 38068 Rovereto (TN)

www.protezioneanimali.tn.it

info@protezioneanimali.tn.it

Tel/Fax: 0464/423710

Partita .I.V.A. e Cod.Fiscale 01142600228

Osservazioni al D.D.L. 25 febbraio 2019, n. 11

Silvae silentes insegnavamo ed ammonivano i nostri progenitori culturali latini. Con questo disegno di legge si dimostra il loro oblio ed i loro insegnamenti.

Art. 1

L'articolato proposto vuole effettuare l'ennesimo cadeau ad una esigua minoranza della società civile, a danno e/o a discapito di tutti gli altri cittadini, potenziali utilizzatori, per finalità diverse, della viabilità forestale.

Il DDL, da questo punto di vista, appare costituzionalmente illegittimo (art. 3 Cost.), in quanto opera un'evidente discriminazione con qualsiasi altro cittadino che potrebbe avere motivo ed interesse ad utilizzare quella viabilità forestale per ragioni sportive, di consumo del tempo libero, raccolta prodotti del bosco, fotografia ed enne altre motivazioni.

Non solo, questa norma è altresì inaccettabile in quanto consentirebbe all'iscritto all'associazione venatoria di utilizzare quella viabilità anche per motivi estranei all'attività venatoria. Infatti, l'utilizzo compete all'iscritto, e quindi non solo in pendenza di esercizio dell'attività de qua. Con evidenti difficoltà di applicazione in termini di vigilanza sul corretto esercizio o meno del diritto di che trattasi.

Oltretutto, la possibilità offerta ai diversi Comuni di stilare convenzioni ai fini de quibus, determinerebbe contenuti ed articolati tanto diversi per ognuna delle articolazioni territoriali comunali.

Art. 2

Altresì inaccettabile è l'estensione della viabilità forestale di tipo A anche a cacciatori residenti nella Regione Trentino Alto Adige, invece che ai soli residenti in provincia di Trento.


Art. 3

La possibilità di conservazione della fauna prelevata può essere attuata anche attualmente senza detta previsione normativa attraverso la stipula di convenzioni con le macellerie presenti sul territorio trentino.

Pare di poter dire che Babbo Natale è sempre in attività (e non soltanto per un giorno) nei confronti della componente venatoria. Con questo DDL si vorrebbe che soggetti pubblici mettessero a disposizione (immagino in maniera gratuita) strutture ad hoc ed inoltre che il governo provinciale stanziasse fondi pubblici in misura del 50% della spesa per l'apprestamento dei centri di sosta.

Per cortesia, basta regali, o quantomeno...si facciano in maniera paritaria in favore delle associazioni ambientaliste che coltivano interessi generali e non di bottega.

Il Presidente: Adriano Pellegrini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adriano Pellegrini', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat scribbled.

Trento, 15 marzo 2019